Originale

COMUNE DI STREVI

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.25/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARIP (PEF 2026/2029) E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti venticinque previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Monti Alessio	Sindaco		X
2	Ugo Michael Andrea	Vice Sindaco	X	
3	Es Sidouni Morad	Assessore	X	
			Presenti:	2
			Assenti:	1

riunitisi in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza ai sensi della D.G.C. 18/2023 Stante la temporanea assenza del Sindaco, il Vice Sindaco Ugo Michael Andrea assume la Presidenza della seduta. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale reggente Avv. MICHELA PARISI FERRONI

Preliminarmente il Segretario Comunale accerta l'identità dei partecipanti e dà atto che i componenti della Giunta Comunale e lei stessa partecipano alla seduta in modalità telematica avvalendosi del dispositivo di videochiamata Whatsapp. Accerta altresì che il suddetto strumento garantisce una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti. Verifica inoltre che dette modalità consentono sia al Presidente che al Segretario di identificare in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i componenti della Giunta a discutere l'argomento di cui all'oggetto suindicato.

n. . 25/2026/GC del 30/07/2026

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L.147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in base al comma 668 della L. 147/2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI;
- in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13; in particolare, il comma 654 della L. 147/2013, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (…);
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (…)".
- il predetto comma individua una duplice competenza in ordine all'approvazione del PEF, demandandola alternativamente al Consiglio comunale, oppure ad altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, con l'ovvia specificazione che l'esistenza di quest'ultima assorbe ogni competenza del Consiglio comunale;
- il D.Lgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente". In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 24/2002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto:
    - che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
    - che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
    - che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. Piemonte 1/2018;
- la Società Econet S.r.l., affidataria del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), ha attivato nel Comune di Strevi il sistema di raccolta differenziata con misurazione puntuale dei conferimenti di rifiuto urbano residuo, applicando il sistema della tariffa corrispettiva previsto dal vigente Regolamento comunale.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, dispone che i Comuni approvano il Piano Economico Finanziario, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, qualora quest'ultimo sia successivo; resta fermo che, in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede alle conseguenti variazioni in occasione della prima variazione utile di bilancio.

Considerato, altresì, che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, opera in materia l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi pubblici, assicurando adeguati livelli di qualità, economicità, trasparenza del sistema tariffario e tutela degli utenti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ad ARERA specifiche funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento:
    - alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
    - all'approvazione delle tariffe definite dagli Enti Territorialmente Competenti;
    - alla verifica della corretta redazione dei Piani Economico Finanziari;
- con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, disciplinando i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2026 sono stati approvati gli schemi tipo della proposta tariffaria, le modalità operative di trasmissione ad ARERA e le indicazioni applicative relative al periodo regolatorio 2026-2029.

Dato atto che:
- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, conferma il procedimento di predisposizione, validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo che:
    a. il soggetto gestore predisponga il Piano Economico Finanziario e lo trasmetta all'Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione;
    b. l'Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assuma le proprie determinazioni e trasmetta ad ARERA il Piano Economico Finanziario, la relazione di accompagnamento e gli ulteriori atti previsti dalla regolazione vigente;
    c. ARERA verifichi la coerenza regolatoria degli atti trasmessi e provveda alla relativa approvazione, ferma restando la facoltà di richiedere integrazioni, chiarimenti o modifiche
    d. fino all'approvazione da parte di ARERA continuino ad applicarsi, quali limiti massimi delle entrate tariffarie, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente;
- il Piano Economico Finanziario costituisce il documento nel quale sono individuati i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura deve essere integralmente assicurata mediante il gettito della tariffa corrispettiva, ed è predisposto secondo le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3;
- il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è affidato in forma unitaria dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) alla Società Econet S.r.l., sulla base di un unico contratto di servizio;
- il contratto di servizio prevede livelli prestazionali uniformi per tutti i Comuni appartenenti al bacino consortile, un corrispettivo unitario a favore del gestore ed un controllo unitario esercitato dal CSR;
- permane l'obiettivo di assicurare una struttura tariffaria omogenea per tutti i Comuni appartenenti al medesimo bacino territoriale;
- conseguentemente risulta corretto procedere alla predisposizione di un Piano Economico Finanziario unitario d'ambito, fermo restando che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARIP

permane in capo ai singoli Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) continua ad esercitare le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolazione ARERA, nelle more della piena operatività della Conferenza d'Ambito prevista dalla Legge Regionale Piemonte n. 1/2018.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852, che ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, introducendo rilevanti innovazioni nella disciplina dei rifiuti urbani, nella classificazione dei rifiuti e nella gestione delle utenze non domestiche;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022 del 26/04/2022 sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIP), elaborato sulla base del Regolamento tipo predisposto dal CSR;

Richiamata la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2022 del 17/10/2022 con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, introducendo il sistema tariffario trinomio, articolato in:

- quota fissa, determinata in relazione ai costi fissi del servizio;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti;
- quota variabile misurata, commisurata ai quantitativi di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) conferiti da ciascuna utenza, determinati mediante misurazione puntuale.

Dato atto che la quota fissa e la quota variabile calcolata sono determinate secondo i criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, mentre la quota variabile misurata è determinata sulla base dei conferimenti effettivamente registrati, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 aprile 2017.

Ricordato che il vigente Regolamento TARIP è stato predisposto tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, con particolare riferimento:

- alla nuova classificazione dei rifiuti urbani;
- alla facoltà riconosciuta alle utenze non domestiche di avvalersi di operatori privati per il recupero dei rifiuti urbani;
- alla conseguente esclusione dalla tariffa delle superfici interessate, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Acclarato che il gettito complessivo della Tariffa Rifiuti Corrispettiva deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

Vista la nota del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), acquisita al protocollo comunale n. 10276 del 10/07/2026, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2026-2029, validato ai sensi della regolazione ARERA vigente;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario è stato predisposto dal Gestore Econet S.r.l., validato secondo le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSR quale Ente Territorialmente Competente;

Acclarato che il Comune di Strevi deve prendere atto del Piano Economico Finanziario validato, senza possibilità di modificarne i contenuti economici, nel rispetto della disciplina dettata da ARERA e delle determinazioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente così come ribadito nelle note CSR n. 1531/21 e n. 708/2022;;

Vista la comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 10283 e 10284 del 10/07/2026, con la quale Econet S.r.l., affidataria del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e della gestione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, ha trasmesso:

- Tariffe Igiene Ambientale 2026;

- Addendum Tariffa 2026;

quali allegati costituenti la proposta tariffaria per l'anno 2026.

Dato atto che la struttura tariffaria proposta risulta coerente con il Piano Economico Finanziario validato e con i criteri stabiliti dalla regolazione ARERA vigente.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif, con la quale sono state istituite le componenti perequative destinate;

Richiamata, altresì, la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF, con la quale è stata istituita la componente perequativa UR3,a, destinata al finanziamento del Bonus Sociale Rifiuti, inizialmente determinata in € 6,00 per utenza/anno, fatta salva ogni successiva rideterminazione da parte dell'Autorità.

Dato atto che le predette componenti perequative:
- sono applicate obbligatoriamente a tutte le utenze del servizio;
- non costituiscono entrata propria del Comune né del Gestore;
- devono essere riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) secondo le modalità stabilite da ARERA.

Vista la comunicazione di Econet S.r.l., acquisita al protocollo comunale n. 10283 del 10/07/2026, con la quale il Gestore precisa che le componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a non costituiscono oggetto di approvazione da parte del Comune, ma devono essere semplicemente applicate dal Gestore in conformità alle deliberazioni ARERA.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2026-2029 predisposto dal Gestore Econet S.r.l., validato secondo le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese quale Ente Territorialmente Competente

3. Di approvare le Tariffe di Igiene Ambientale 2026 e il relativo Addendum Tariffa 2026, trasmessi da Econet S.r.l. con nota acquisita al protocollo comunale n. 10283 del 10/07/2026, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

4. Di dare atto che le tariffe approvate risultano coerenti con il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolazione ARERA vigente.

5. Di dare atto che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tariffa Rifiuti Corrispettiva, trovano applicazione le componenti perequative istituite da ARERA

6. Di dare atto che le componenti perequative sopra richiamate saranno applicate dal Gestore del servizio secondo quanto previsto dalle deliberazioni ARERA e successivamente riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità.

7. Di demandare a Econet S.r.l. tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, compresa l'emissione degli avvisi di pagamento, la riscossione della tariffa e delle componenti perequative e gli ulteriori adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) ed alla Società Econet S.r.l. per quanto di rispettiva competenza.

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione favorevole unanime espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	**Il Segretario Comunale**
Ugo Michael Andrea	MICHELA PARISI FERRONI
Firmato Digitalmente	**Firmato Digitalmente**